



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI MINAMATA SUL MERCURIO, CON ALLEGATI, FATTA A KUMAMOTO IL 10 OTTOBRE 2013

Art. 16 (Allegato E Parte I)

La decisione finale e' vincolante per le parti della controversia. L'interpretazione della presente Convenzione resa dalla decisione finale e' vincolante per una Parte che interviene ai sensi del precedente articolo 10 nella misura in cui riguarda una questione in relazione alla quale tale Parte e' intervenuta. La decisione finale e' inappellabile, a meno che le parti della controversia abbiano preventivamente convenuto una procedura d'appello.

Versione in vigore dal 27 ottobre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013
Estremi	Legge 8 ottobre 2020, n. 134
Partizione	Allegato E Parte I
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-134-2020/allegato-e-parte-i-art-16>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it